



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DETERMINA n. 18-LEG22 del 15/12/2022

OGGETTO: Procedimento in appello R.G. N. 15/2017 – Rimborso spese legali per assistenza a dipendente Dott. S. I. nel procedimento definito con sentenza n. 959/2022 (pratica n. 20/2017).

<p>U.O.S. SERVIZIO LEGALE</p> <p>Proposta n. 18-LEG22 del 14/12/2022</p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Dott.ssa Alessandra Cristofalo</p> <p><i>Alessandra Cristofalo</i></p> <p>Responsabile U.O.S. SERVIZIO LEGALE Avv. Caterina Rizzotto</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2022</p> <p>N° Conto economico <u>8.09.03.09.0101</u></p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Budget assegnato anno 2022 (euro) <u>181.100,00</u></p> <p>Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale</p> <p>STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET <u>UOS LEGALE</u></p> <p>Scheda BUDGET allegata datata <u>14/12/2022</u></p> <p>Il Responsabile del procedimento <i>[Signature]</i></p> <p>Il Direttore dell'U.O.C. <i>[Signature]</i></p>
---	--

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Responsabile U.O.S. SERVIZIO LEGALE **Avv. Caterina Rizzotto**

L'anno duemilaventidue il giorno quindici del mese di DICEMBRE, nella sede della U.O.S SERVIZIO LEGALE dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n. 930 del 07 luglio 2022, assistito dal Sig. Antonino Passantino quale segretario verbalizzante, adotta la seguente determina:

Il Responsabile U.O.S. SERVIZIO LEGALE Avv. Caterina Rizzotto,

VISTO:

- il D.Lgs. 502 del 30.12.1992 e s.m.i;
- la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 930 del 07 luglio 2022, con la quale l'Avv. Caterina Rizzotto, in qualità di Responsabile dell'U.O.S. SERVIZIO LEGALE è stata delegata, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;

PREMESSO:

- **che** con atto di citazione notificato nell'anno 2011 i Sig.ri S. S. e N. R. hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo, l'ARNAS, unitamente ai Dott.ri S. I., G. G. e V. C. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dagli stessi sia *jure proprio* che *jure hereditatis* a seguito della morte del figlio minore P. F. R. S. avvenuta a causa di una errata diagnosi neonatale da parte dei sanitari convenuti;
- **che** tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio contestando le domande avversarie in ordine alla asserita sussistenza di responsabilità in capo ai sanitari, nonché la abnormità della quantificazione del danno lamentato, e l'Arnas ha chiesto ed ottenuto la chiamata in garanzia della propria compagnia assicurativa, tenuta a prestare idonea garanzia;
- **che** il suddetto procedimento si è concluso con sentenza n. 5411/2016 con la quale il Tribunale ha riconosciuto una responsabilità in capo all'Arnas e ai Dott.ri G. G. e V. C., condannando quest'ultimi al pagamento della complessiva somma di € 98.074,56 a ciascuno degli attori, oltre spese legali, condannando l'assicurazione chiamata in giudizio a tenere indenne l'Arnas di qualsiasi somma dalla stessa dovuta in virtù della sentenza, ed ha rigettato le domande proposte nei confronti del convenuto Dott. S. I., escludendo qualsivoglia responsabilità nei suoi confronti;
- **che** gli attori, nell'anno 2016, hanno proposto appello avverso la sentenza di prime cure, chiedendone la parziale riforma, nella parte in cui il Tribunale ha omesso di valutare correttamente il quadro clinico diagnostico, lamentando, altresì, la errata quantificazione del danno e la omessa liquidazione *jure proprio* subiti dal minore, e del danno biologico patito dai genitori, nonché la liquidazione delle spese legali;
- **che** tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio appello, chiedendone il rigetto;
- **che**, in particolare, il Dott. S. I. si è costituito in giudizio, nominando quale difensore l'Avv. V. R. ed ha rilevato l'inammissibilità della domanda, segnalando che l'atto di appello non ha "evidenziato alcuna censura nei confronti del capo della sentenza di prime cure che ha escluso, nella fattispecie, qualsiasi profilo di responsabilità in capo al Dott. S. I.";
- **che** il giudizio di appello si è concluso con sentenza n. 959/2022 con cui la Corte di Appello ha rigettato l'appello proposto dagli attori S. S. e N. R., dichiarando integralmente compensate le spese di lite tra tutte le parti;
- **che** l'Avv. V. R. ha inizialmente trasmesso pro - forma relativo all'attività svolta per un importo complessivo - oneri inclusi - pari a € 3.803,05, corrispondente ai valori minimi dei parametri valutati su causa di valore indeterminabile, successivamente rideterminato con pro - forma - per la complessiva somma di € 34.258,00, ritenendo il valore della controversia non rientrante nella scaglione di valore indeterminabile ma ammontante a complessivi € 2.802.763,00;

ATTESO:

- **che** l'art. 67 del CCNL per la dirigenza medica – triennio 2016-2018 vigente *ratione temporis* dispone: "1. L'Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatto o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente. 2. Qualora il dirigente, sempre che non sussista conflitto di interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'Azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno



interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che, comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolti da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse...";

- **che** dalla sentenza di appello, si evince l'assoluta mancanza di conflitto di interesse tra la posizione della dipendente e quella dell'Azienda;
- **che** ricorrono, pertanto, i presupposti per la liquidazione degli onorari relativi all'assistenza prestata al dipendente dirigente medico;
- **che**, al tempo in cui si è attivato il procedimento, l'Azienda si era dotata di un disciplinare di incarico professionale, al fine di individuare i professionisti disponibili ad assistere i dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari per fatti o atti connessi ai compiti d'ufficio, ove erano determinate le condizioni economiche di assunzione dell'incarico: minimi dei parametri forensi di cui al D.M. n.55/2014;
- **che** il legale ha aderito al suddetto disciplinare di incarico e ed ha richiesto gli onorari per l'attività difensiva svolta in favore del dipendente trasmettendo nota spese nella misura minima dei parametri, con riferimento al valore del giudizio individuato nello scaglione tra i 2.000.000,00 e 4.000.000,00, per un importo pari a € 34.258,00, oltre oneri ed accessori;
- **che** appare opportuno procedere alla rielaborazione della nota spese allegata dal difensore, per quel che riguarda lo scaglione di valore considerato, tenuto conto del pro – forma originariamente trasmesso dallo stesso sulla base dei valori minimi dei parametri valutati su causa di valore indeterminabile che si ritiene corretto;
- **Vista** la nota spese rielaborata dal Servizio Legale, con applicazione degli importi minimi secondo i parametri ministeriali, , per un importo complessivo pari a €. 3.307,00 oneri esclusi;

RITENUTO pertanto, di dover procedere, in riferimento al giudizio R.G. N. 15/2017, definito con sentenza N. 959/2022, al pagamento in favore dell'Avv. V. R. per le predette motivazioni, della complessiva somma di € 3.957,17 comprensiva di spese generali, cpa e bollo, senza iva e ritenuta di acconto per il regime fiscale del professionista, come da progetto fattura allegato;

Dato atto della regolarità della istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata.

PROPONE di

• Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui riportati

- **Determinare** in euro 3.957,17 la somma occorrente per la esecuzione del presente atto;
- **Dare atto** che il costo di cui al presente provvedimento, da imputare sul conto 5.09.03.02.0101 - "Spese legali da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi, risarcimenti e transazioni", grava sul bilancio preventivo economico annuale del corrente esercizio;
- **Liquidare e pagare** all'Avv. V. R. la somma di €. 3.957,17 comprensiva di spese generali (€ 496,05) Cpa (€ 152,12) e bollo (€ 2,00) senza iva e ritenuta di acconto per il regime fiscale del professionista, come da nota compensi rielaborata allegata;
- **Autorizzare** l'Area Risorse Economiche ad emettere il relativo ordinativo di pagamento in favore del beneficiario. ✕

La documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio proponente

* DARE IMMEDIATA ESECUZIONE AL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL FINE DI NON PROCRISTINARE OLTRE

**Il Responsabile U.O.S.
SERVIZIO LEGALE
Avv. Caterina Rizzotto**

IL PROCEDIMENTO DEVE SPERTINARE AL PROFESSIONISTA INCARICATO



Il Segretario verbalizzante

[Handwritten signature]

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 18/12/2022 per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Dott.ssa Paola Vitale

-
-
- Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

- Per decorso termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione
- Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni



Allegato alla proposta nr 18-LEG22 del 14/12/2022

Importo Proposta 3.957,17

Oggetto: Procedimento in appello R.G. N. 15/2017 – Rimborso spese legali per assistenza a dipendente Dott. S. I. nel procedimento definito con sentenza n. 959/2022 (pratica n. 20/2017).

Conto Economico	Macro Struttura	Budget Assegnato	Variazioni Budget	Budget Autorizzato	Prop. Delibera	Budget Impegnato Delibera nr.	Importo	Budget Disponibile	
5.09.03.02.0101 - Spese legali da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi, risarcimenti e transazioni	LEG	43.500,00	137.600,00	149.553,83				11.039,38	
							18-LEG22	3.957,17	
							TOTALE PRENOTATO	3.957,17	

Il Responsabile della Struttura Assegnataria di Budget

